



Ambito Territoriale B2

COMUNE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO

***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CRITERI DI SCELTA
DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AL TERZO SETTORE ED
AGLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI***

– ART.10. COMMA 2, LETT. E) PUNTO 1, L.R. 11/2007

In attuazione della Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità con quanto stabilito dalle linee di programmazione regionale e visto:

- *La Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”*
- *Il D. P. C. M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/00”;*
- *Il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/ 18/CE”;*
- *L’art. 128 del D. Lgs. 112/1998;*
- *La Legge 7 novembre 2000 n. 327 “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto”;*
- *D. G. R. C. 1079/02 “ Indirizzi ai Comuni per la selezione di soggetti del terzo settore ai fini della gestione della rete integrata di interventi e servizi sociali ai sensi della Legge 328/2000”.*

Il Coordinamento istituzionale dell’Ambito Territoriale B2 adotta il seguente Regolamento disciplinante l’affidamento dei servizi al terzo settore.

Art. 1 – Oggetto e finalità.

Il presente regolamento disciplina l’affidamento, mediante procedure di evidenza pubblica, dei servizi socio-assistenziali comuni dell’Ambito Territoriale B2, costituito dai Comuni di Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso e Vitulano.

Detta attività persegue i fini determinati dalle leggi di materia e dagli atti amministrativi che ne costituiscono esecuzione, con specifico riguardo agli atti programmatori e di pianificazione.

L’attività selettiva è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

Art. 2 Servizi sociali

Sono “servizi sociali” le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le

situazioni di bisogno e di difficoltà, della comunità locale dell'Ambito Territoriale B5, così come individuati e disciplinati nel Piano di Zona.

Dai "servizi sociali" sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia così come disciplinato dall'art. 128 del D. Lgs. 112/98.

Art. 3 Ripartizione competenze

Il Comune di San Giorgio del Sannio, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale B2, predispone le procedure di affidamento dei servizi esternalizzati secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento Istituzionale (ivi compresi tempi e modalità).

Resta fermo il ruolo di coordinamento e di raccordo delle funzioni di rendicontazione del Comune capofila secondo quanto previsto nell'Accordo di programma e nella Convenzione per la gestione associata.

Il Comune Gestore individua il responsabile del procedimento di gara che è tenuto a dare ogni utile informazione e chiarimento ai partecipanti al fine di permettere la presentazione di un'offerta .

Le offerte vengono valutate da una commissione appositamente nominata.

Art. 4 Principi generali dell'affidamento

L'affidamento dei servizi è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006.

L'affidamento dei servizi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Per la scelta del contraente, l'Ambito Sociale B2, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono, si avvale delle seguenti procedure:

- procedura aperta;
- procedura ristretta;
- procedura negoziata, con e senza preventiva pubblicazione del bando;
- procedura in economia;
- ulteriori procedure previste dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente

In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati sul sito WEB dell'Ambito B2.

I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o lettera d'invito.

Al fine dell'aggiudicazione dei servizi sociali è fatto divieto di ricorrere al criterio di massimo ribasso, restando esclusivamente applicabile il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006).

Art. 5 Valutazione dell'offerta

Le offerte saranno valutate utilizzando i criteri e punteggi nei limiti di seguito indicati, relativamente al criterio di applicazione previsto dall'art. 83 del D. Lgs. N. 163, dell'offerta percentuale economicamente più vantaggiosa.

Il punteggio complessivo dovrà utilizzare la percentuale del 100%:

- o qualità economica: punteggio min. _____ punteggio max _____;
- o qualità organizzativa: punteggio min. _____ punteggio max _____;
- o qualità e potenziamento del servizio: punteggio min. _____ punteggio max _____;

Art. 6 Affidamento a soggetti terzi

Alla gestione degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.

Gli Ambiti territoriali, nella selezione dei soggetti a cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano il contributo e l'apporto dei soggetti del terzo settore.

I soggetti terzi che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro, possono svolgere, con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statale e comunitaria di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed organizzativa.

Art. 7 Acquisti in economia

Per acquisti di beni e fornitura dei servizi sino a € 40.000,00 oltre iva si può procedere all'affidamento diretto, art.125 D. Lgs. N. 163.

Art. 8 Convenzioni

I soggetti del terzo Settore, qualora non presentino organizzazione di imprese, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione dei servizi.

A tal fine saranno sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 9 Requisiti generali dei soggetti affidatari

Per i requisiti generali dei soggetti affidatari si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti attuativi.

Art. 10 Autocertificazioni

I requisiti soggettivi per la partecipazione possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, con riserva di produrre la relativa documentazione successivamente alla fase di apertura delle offerte.

L'amministrazione si riserva di verificare, in caso di aggiudicazione, i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

Art. 11 Criteri di aggiudicazione

I pubblici servizi di cui al presente regolamento vengono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso.

Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:

- qualità del servizio,
- qualità economica,
- prezzo.

La qualità dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata in base ai seguenti elementi, variabili secondo il servizio in questione, e individuati in ordine decrescente di importanza.

1. profili professionali impiegati;
2. congruenza della proposta economica rispetto alla proposta tecnica;
3. indicatore di risultato coerente con gli obiettivi fissati;
4. organizzazione proposta per la gestione del servizio;
5. capacità di garantire flessibilità e risposta alle emergenze;
6. grado di innovazione della proposta tecnica rispetto alle metodologie di intervento;
7. le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
8. gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
9. la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità, con riferimento esclusivo all'offerta presentata.

I bandi di gara devono contenere uno o più degli elencati elementi di selezione in ragione del tipo di servizio da affidare.

Il valore economico dell'offerta deve essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro secondo quanto previsto dalla L.327 del 7.11.2000 e compatibile con l'applicazione dei contratti collettivi per determinare la remunerazione delle risorse umane impiegate.

L'offerta economica deve tenere conto dei piani delle misure di sicurezza dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 12 Offerta anomala

La procedura di gara deve prevedere la possibilità per l'affidatario di procedere alla valutazione delle offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione secondo quanto previsto dall'art. 86 del D. Lgs 163/06.

L'esito negativo della valutazione comporta la dichiarazione di non validità dell'offerta; in tal caso l'aggiudicazione viene fatta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerata valida.

La procedura di gara deve prevedere la richiesta di chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta prima di escluderla.

L'affidatario verifica le precisazioni fornite dal partecipante tenendo conto delle spiegazioni ricevute ed in particolare dell'economia del metodo di prestazione del servizio, delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il partecipante.

Sono assoggettate alle procedure di verifica le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

Sono assoggettate alla procedura di verifica, altresì, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri fissati dall'articolo unico della Legge n. 327/2000.

Art. 13 Raggruppamenti temporanei

Possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 10 che precede. Solo il requisito della esperienza triennale (art. 10, lett. e) è documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

Art. 14 Monitoraggio delle procedure di affidamento

Ciascun Ufficio responsabile deve presentare al Coordinamento Istituzionale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno l'elenco degli affidamenti dei servizi socio assistenziali affidati in economia o con procedura negoziata senza bando specificando l'importo e i servizi/forniture



Art. 15 - Rinvio normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti di servizi ed in particolare alla disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 se e in quanto compatibile alle leggi e regolamenti regionali.

APPROVATO DAL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE CON VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 DELL' 11/09/2013